



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso presentato in data 28 settembre 2023 da Guglielmo Fontanelli, [REDACTED]

[REDACTED] (P. IVA 01155261209), con il quale è stato proposto un Concordato Minore in continuità indiretta *ex* artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI);

rilevato che la domanda risulta elaborata con l'ausilio del professionista nominato Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, [REDACTED] e corredata della prescritta relazione particolareggiata, che contiene le indicazioni di cui all'art. 76, II e III comma, CCI;

dato atto che alla proposta di piano è stata allegata la documentazione indicata all'art. 75 CCI;

tenuto conto delle integrazioni al ricorso depositate in data 14 novembre 2023;

considerato che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

atteso che ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto l'impresa individuale debitrice, quale "impresa minore", dalla documentazione contabile prodotta, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in ragione dei limiti dimensionali;

rilevato che non paiono ricorrere, allo stato, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI;

osservato che la proposta di concordato è stata presentata da un debitore che intende proseguire l'attività di impresa, se pur in forma indiretta, come previsto dall'art. 74, I comma, CCI, e che pone a disposizione dei creditori: a) il corrispettivo derivante dall'alienazione dell'azienda Fontanelli Guglielmo [REDACTED] b) il *quantum* scaturente dalla vendita del terreno sito in "Val Collina" (non rientrante nel perimetro aziendale) [REDACTED]

c) le giacenze di conto corrente [REDACTED] (oltre successive); d) l'apporto di finanza esterna [REDACTED]

ritenuto quindi che possa essere disposta l'apertura della procedura, sottoponendo al voto dei creditori la domanda comprensiva delle successive integrazioni di cui alla memoria depositata in data 14 novembre 2023, e la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;

osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 78, II comma, CCI) – può, sino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonché di sequestri conservativi e di acquisto di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 78, II comma, lett. d);

ritenuto che, come richiesto dal ricorrente, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive fino all'omologa definitiva;

rilevato che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del giudice ex art. 78, V comma, CCI, a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori;

osservato che la norma citata introduce una clausola generale, richiedendo l'autorizzazione per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

dato atto che eventuali istanze dirette ad ottenere, nelle more del giudizio di omologazione, l'autorizzazione ex art. 78, V comma, CCI dovranno essere accompagnate da specifica relazione e parere del Gestore della Crisi;

ritenuto che sussistano le condizioni per la nomina del Commissario Giudiziale ex art. 78, comma II *bis*, CCI che, da tale momento, svolgerà le funzioni di OCC;

dato atto che il Commissario Giudiziale è scelto tra i professionisti iscritti all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023 di cui all'art. 356 CCI;

visto l'art. 78 CCI;

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di concordato minore dell'impresa individuale **FONTANELLI GUGLIELMO**, [REDACTED] P. IVA 01155261209);
2. nomina Commissario Giudiziale il dott. Salvatore Catorano;
3. dispone che il ricorso contenente il piano e la proposta così come successivamente integrati, la relazione particolareggiata dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura del Commissario Giudiziale a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, da compiersi entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

4. dispone che il Commissario Giudiziale comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo pec del Commissario Giudiziale al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, entro giorni trenta dalla ricezione della comunicazione, i creditori dovranno far pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo pec, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato presentata dal ricorrente e le eventuali contestazioni;
 - l'avvertimento che, nella dichiarazione di voto, i creditori indichino un indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni; in mancanza, i provvedimenti successivi saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che, in mancanza di comunicazione al Commissario Giudiziale entro il termine assegnato, si intende che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta presentata nei termini in cui è stata a loro trasmessa (art. 79, III comma, CCI);
5. dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente fino a quando il provvedimento di omologa non diventi definitivo;
6. dispone che il Commissario Giudiziale – immediatamente dopo la scadenza del termine per ricevere le adesioni - depositi:
 - a) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica;
 - b) la relazione sull'esito delle votazioni, unitamente alle dichiarazioni di voto;
 - c) le eventuali osservazioni proposte dai creditori, prendendo motivata posizione sulle stesse (oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltramento di osservazioni);
7. si riserva di sentire le parti nel caso previsto dall'art. 80, III comma, CCI;
8. dispone che, a cura del Commissario Giudiziale, il presente decreto sia trascritto nei registri immobiliari in relazione ai beni dei quali è prevista la cessione;
9. dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it.

Si comunichi a parte ricorrente e al Commissario Giudiziale.

Bologna, 20 dicembre 2023

Il Giudice
Antonella Rimondini